

## DECISIONE N. 1469/2002/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2002

relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal  
Kazakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2000 e nel 2001, gli scambi con la Repubblica di Kazakistan di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da un accordo <sup>(1)</sup>.
- (2) La Comunità ha concluso un altro accordo con il Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Detto accordo tiene conto dell'andamento delle relazioni tra le parti <sup>(2)</sup>.
- (3) L'accordo stabilisce i limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio nel periodo 2002 — 2004 e fornisce un quadro per l'abolizione delle restrizioni quantitative purché siano rispettate determinate condizioni, segnatamente laddove siano state istituite, per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo, discipline compatibili in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente.
- (4) Si devono fornire i mezzi necessari per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'accordo precedente.
- (5) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

- (6) Per la corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.
- (7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.
- (8) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.
- (9) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Repubblica di Kazakistan e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. È stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. La Repubblica di Kazakistan ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.
- (10) A decorrere dal 1° gennaio 2002, le importazioni dei prodotti contemplati dalla presente decisione sono soggette a licenza in virtù della decisione modificata 2001/934/CECA <sup>(3)</sup>. A norma dell'accordo CECA sui prodotti di acciaio, i quantitativi in questione vanno imputati sui limiti stabiliti per il 2002 nella decisione suddetta,

<sup>(1)</sup> GU L 342 del 31.12.1999, pag. 54.<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 78.